



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA  
UFFICIO RELAZIONI SINDACALI  
Commissione art.29 D.P.R. 164/2002

## VERBALE

*Seduta del 30 novembre 2012*

Il giorno 30 del mese di novembre dell'anno 2012, alle ore 10.20, presso la sala riunioni del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria si riunisce la Commissione di Garanzia ex art. 29 D.P.R.164/2002.

Presiede la commissione il Vice Capo del Dipartimento Dott.ssa Simonetta MATONE.

Sono presenti quali componenti di Parte Pubblica la Dott.ssa Antonella IGNARRA, il Gen. Mario COLETTA, il Commissario Francesco PICOZZI, il Commissario Elena NANNI, il Commissario Fabio PICHI, il Commissario Ilaria GARBARINO, l'Isp. Sergio MAFFIONE.

Sono presenti per la Parte Sindacale:

SAPPE: Dott. Giovanni Battista DE BLASIS

OSAPP: Sig. Leo BENEDEUCI

CISL: Dott. Raimondo INGANNI

UIL: Sig. Angelo URSO

SINAPPE: Sig. Antonio GUADALUPI

UGL P.P.: Dott. Salvatore PARISI

CGIL: Dott. Stefano PRESTINI

FSA: Dott. Alessandro DE PASQUALE



# Ministero della Giustizia

Sono, altresì, presenti per il supporto tecnico ed il necessario raccordo con l'Ufficio Relazioni Sindacali, il Direttore, Dott.ssa Pierina CONTE, il Commissario Mario MATANO e l'Ispettore Capo Pasquale DI MATTIA.

Il presidente apre i lavori ed espone brevemente i casi all'ordine del giorno.

Nel primo di essi l'Organizzazione Sindacale OSAPP chiede l'intervento della Commissione di Garanzia contro una delibera del P.R.A.P. di Milano del 19 maggio 2011 in quanto l'unità assegnata all'Ufficio Conti Correnti della C.R. Bollate non risulta formalmente vincitrice di interpello;

nel secondo caso l'Organizzazione Sindacale SAPPE chiede l'intervento della Commissione di Garanzia contro una delibera del P.R.A.P. di Torino del 25 giugno 2010 per la rimozione di un operatore dalla sala raggi della C.C. Torino per insufficiente rendimento nonostante una permanenza di 16 anni in quell'incarico. Ritenendo pregiudizievole tale provvedimento di rimozione la predetta Sigla ha chiesto la convocazione della Commissione Arbitrale Regionale, la quale per 2 volte non è riuscita a raggiungere la maggioranza dei 2/3 necessaria ed ha rimesso gli atti a questa Commissione;

nel terzo caso, l'Organizzazione Sindacale UGL chiede l'intervento della Commissione di Garanzia per la mancata applicazione da parte della Direzione della C.C. Cosenza di tre delibere della C.A.R. di Catanzaro del 1 dicembre 2011 relative all'addetto alla sala regia, all'addetto ai conti correnti ed al sopravvitto ed all'addetto alla segreteria di polizia penitenziaria;

nel quarto caso l'Organizzazione Sindacale SINAPPE chiede l'intervento della Commissione di Garanzia per l'abrogazione dell'Accordo FESI sottoscritto il 27 settembre 2011 presso il Centro di Prima Accoglienza di Trento limitatamente al punto g) dell'art. 4 in materia di cambio turno in relazione ad esigenze di copertura nel servizio a seguito di comunicazione di assenza per malattia.

Il Vice Capo Vicario dà la parola al rappresentante dell'OSAPP.



# Ministero della Giustizia

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) ricorda che l'unità adibita all'ufficio Conti Correnti della C.R. Bollate non è vincitrice di interpello né ha espresso disponibilità in tal senso, per cui ravvisa violazione delle regole dell'A.Q.N., laddove si stabilisce che va emanato un interpello interno ed il P.I.R. stabilisce identici principi. La C.A.R. riconobbe tale violazione ma decise di "sanare" la situazione con una richiesta di disponibilità all'interessata, mai rivolta o comunque mai espressa, pertanto detta unità svolge il servizio in questione senza aver partecipato ad alcun interpello.

Il Vice Capo Vicario considera il ricorso fondato ex art. 8 c. 6.

Il Dott. DE PASQUALE (FSA) ritiene il ricorso fondato.

Il Sig. GUADALUPI (SINAPPE) è per l'accoglimento del ricorso.

Il Dott. PRESTINI (CGIL) concorda sull'accoglimento del ricorso.

Il Sig. URSO (UIL) si astiene, definendo la situazione molto complessa.

Il Dott. PARISI (UGL) ed il Dott. INGANNI (CISL) ritengono il ricorso fondato.

Il Dott. DE BLASIS (SAPPE) nel considerare anch'egli il ricorso fondato, aggiunge che si tratta di questione procedurale.

I componenti di Parte Pubblica considerano il ricorso fondato. La Commissione, preso atto dei pareri espressi, a maggioranza, delibera l'accoglimento del ricorso.

Si passa alla trattazione del secondo caso.

Il Dott. DE BLASIS (SAPPE) rappresenta di non essere contro la delibera ma contro una delibera che non trova compimento. Ritiene ci si trovi davanti ad un caso classico nel quale l'Amministrazione ha cercato di eludere una regola. Ricorda che tre sedute sono andate a vuoto, per cui è stato costretto a richiedere il tavolo centrale, evidenzia che occorre una direttiva univoca che faccia da precedente per casi analoghi in quanto nella fattispecie un collega vince un interpello, viene rimosso senza particolari procedure.



# Ministero della Giustizia

Il Vice Capo Vicario osserva che il nodo della questione è la maggioranza che la CAR non è riuscita a raggiungere.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) considera il ricorso fondato, rileva un difetto nella procedura e nel metodo, ribadisce che il nodo della questione riguarda il raggiungimento della maggioranza dei 2/3 dei componenti presenti.

Il Vice Capo Vicario ricorda che c'è un'esplicita dicitura nell'A.Q.N. per cui non occorrono interpretazioni autentiche.

I Commissari GARBARINO e NANNI, l'Isp. MAFFIONE, i Dott. DE BLASIS (SAPPE), INGANNI (CISL) e PARISI (UGL) ritengono fondato il ricorso.

Il Sig. URSO (UIL) considera il ricorso non fondato, il P.I.R. prevede possibilità di ricorso entro 30 gg. dal provvedimento, in questo caso non ravvisa violazioni perché il provvedimento stesso avrebbe dovuto essere impugnato dall'interessato, per cui crede che la procedura sia rispettata, al di là del fatto che la rimozione sia giusta o meno.

Il Vice Capo Vicario osserva che l'A.Q.N. non dice cosa accada in mancanza della maggioranza di 2/3, per cui non ci si può sostituire davanti a una norma insormontabile.

Il Dott. DE PASQUALE (FSA) propone di conservare la linea del passato anche per una questione di coerenza.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) è del parere che o si delibera o si rimette alla C.A.R., dicendo che "deve" trovare una maggioranza qualificata.

Il Vice Capo Vicario propone di rimettere il tutto alla C.A.R. perché trovi la maggioranza. Le Parti concordano e le OO.SS. si impegnano a dare indicazioni in tal senso alle OO.SS. sul territorio.

Si passa alla trattazione del terzo caso.

Chiede la parola il Dott. DE PASQUALE (FSA) il quale dà lettura dell'art. 5 c. 2 del Regolamento della Commissione di Garanzia, nella parte in cui si afferma che la parte istruttoria deve essere indicata in modo puntuale e di diritto, mentre l'UGL ha esposto



# Ministero della Giustizia

solo i fatti. La Commissione ha più volte richiamato questo aspetto del Regolamento, per cui chiede di mettere ai voti la questione preliminare.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) ricorda che nel quarto e ultimo caso vi è una richiesta di integrazione della documentazione, cosa non rilevabile nella vertenza in esame.

Il Vice Capo Vicario osserva che l'Ufficio ha ricordato ai PRAP che le delibere sono esecutive ed il ricorso non sospende l'esecutività della delibera.

Il Dott. DE PASQUALE (FSA) osserva che le questioni procedurali sono parte strutturale di un atto, ha chiesto di andare ai voti e se non c'è maggioranza si entra nel merito.

Il Vice Capo Vicario, a nome anche dei componenti di Parte Pubblica, ritiene di invitare a ribadire il concetto che le delibere sono immediatamente esecutive, l'enorme questione procedurale non appare superabile, si apre la strada a comportamenti discrezionali e suscettibili di censura.

Il Sig. BENEUCI (OSAPP) osserva che la questione procedurale non riguarda la quantità ma la sostanza dello scritto.

La Commissione, preso atto dell'astensione del Dott. PARISI (UGL), a maggioranza delibera di dichiarare inammissibile il ricorso perché privo di elementi e contestualmente ribadire che le delibere della CAR sono esecutive.

Si passa alla trattazione del quarto caso con l'O.S. SINAPPE che chiede l'abrogazione del punto G) dell'art. 4 dell'Accordo FESI sottoscritto presso il C.P.A. di Trento il 27.9.2011.

Il Vice Capo Vicario dà lettura del comma in questione.

Il Sig. GUADALUPI (SINAPPE) osserva che l'Accordo in sede decentrata è l'unico documento, aggiunge che la non presenza della sua Sigla non preclude il ricorso, inoltre era presente solo l'O.S. OSAPP per un problema di convocazioni. Ritiene sia stata erroneamente interpretata la richiesta del SINAPPE in quanto si contesta la remunerazione dell'incentivo previsto dall'art. 4 (cambio turno disposto d'ufficio).



# Ministero della Giustizia

Considera ovvio e logico che il cambio turno sia un disagio, invece è stato specificato che poteva essere remunerato solo per assenza dovuta a malattia, mentre un turno può essere cambiato per vari motivi, pertanto chiede di abolire la parte con questa preclusione perchè l'Accordo ha leso i diritti del lavoratore.

Il Sig. URSO (UIL) non ravvisa alcuna violazione.

Il Sig. GUADALUPI (SINAPPE) ritiene che il cambio turno è un disagio.

Il Dott. DE PASQUALE (FSA) ritiene che il ricorso sia stato presentato tardivamente, oltre i 60 gg previsti dall'art. 5 c.2 del Regolamento, quindi solleva l'inammissibilità del ricorso dell'O.S. SINAPPE perchè presentato oltre i termini.

Il Presidente ritiene che tale eccezione sia da accogliere e che sia da dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

La Commissione, con il parere contrario dell'O.S. SINAPPE e con l'astensione dell'O.S. OSAPP, delibera a maggioranza l'inammissibilità del ricorso.

Concluso l'esame delle vertenze all'ordine del giorno, il Presidente saluta i presenti e chiude i lavori alle 12.00.

IL VERBALIZZANTE

*Foyale D. Matte*

*[Signature]*

*Quatone*